

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SODNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



LUXEMBOURG

EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
CURTEA DE JUSTIȚIE A COMUNITĂȚILOR EUROPENE
SÚDNY DVOR EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 31/09

23 aprile 2009

Sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-261/07 e C-299/07

VTB-VAB NV / Total Belgium NV e Galatea BVBA / Sagoma Magazines Belgium NV

IL DIRITTO COMUNITARIO OSTA AD UNA NORMATIVA NAZIONALE CHE VIETI, SENZA TENER CONTO DELLE CIRCOSTANZE SPECIFICHE DEL CASO DI SPECIE, QUALSIASI OFFERTA CONGIUNTA DEL VENDITORE AL CONSUMATORE

Gli Stati membri non possono adottare misure più restrittive di quelle definite dalla direttiva sulle pratiche commerciali sleali, nemmeno per garantire un più elevato livello di tutela dei consumatori

La direttiva europea sulle pratiche commerciali sleali¹ ha l'obiettivo di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un livello elevato di tutela dei consumatori. Essa prevede un divieto generale delle pratiche commerciali sleali che possono alterare il comportamento economico dei consumatori. Essa stabilisce inoltre norme riguardanti le pratiche commerciali ingannevoli e aggressive. L'allegato I contiene peraltro un elenco delle pratiche commerciali che sono considerate in ogni caso sleali.

Dall'inizio del 2007, la Total Belgium, una controllata del gruppo Total che distribuisce carburante nelle stazioni di servizio, offre ai consumatori titolari di una tessera Total Club tre settimane di servizio di soccorso stradale gratuito per ogni rifornimento di almeno 25 litri di carburante per automobile o di 10 litri per ciclomotore. La VTB, una società che fornisce servizi di soccorso ed assistenza stradale, ha proposto dinanzi al giudice nazionale un'azione inibitoria nei confronti della Total Belgium per la cessazione di tale pratica commerciale, in quanto essa costituiva, in particolare, un'offerta congiunta vietata dalla normativa belga².

Un'altra controversia oppone la Galatea, una società che gestisce un negozio di biancheria a Schoten (Belgio), alla Sanoma, una controllata del gruppo finlandese Sanoma, editrice di diverse

¹ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149, pag. 22).

² Art. 54 della legge 14 luglio 1991, Moniteur belge del 29 agosto 1991.

riviste, tra cui il settimanale Flair. Il numero di Flair del 13 marzo 2007 conteneva un libretto di buoni sconto su diversi prodotti venduti in taluni negozi di biancheria. La Galatea ha proposto un'azione inibitoria per la cessazione di tale pratica, deducendo che la Sanoma aveva violato la normativa belga.

In tale contesto, il Tribunale commerciale (Anversa), adito di queste due controversie, si rivolge alla Corte di giustizia. Per chiedere, in sostanza, se la direttiva deve essere interpretata nel senso che osta ad una legislazione nazionale, come la normativa belga, che, salvo talune eccezioni, e senza riguardo alle circostanze specifiche del caso di specie, fissa un principio generale di divieto di offerte congiunte da parte del venditore al consumatore.

In limine, la Corte rileva che le offerte congiunte costituiscono atti commerciali che si iscrivono chiaramente nel contesto della strategia commerciale di un operatore e sono rivolte direttamente alla promozione e allo smercio delle sue vendite. Ne deriva che esse costituiscono effettivamente pratiche commerciali ai sensi della direttiva³ e ricadono, conseguentemente, nella sua sfera di applicazione.

La Corte ricorda, quindi, che la direttiva procede a un'armonizzazione completa, a livello comunitario, delle norme relative alle pratiche commerciali sleali. Pertanto, **gli Stati membri non possono adottare misure più restrittive di quelle definite dalla direttiva, nemmeno al fine di garantire un livello più elevato di tutela dei consumatori.**

Orbene, al riguardo è giocoforza rilevare che, nel fissare una presunzione di illegittimità delle offerte congiunte, una normativa nazionale come quella in esame non soddisfa i requisiti posti dalla direttiva.

Infatti, la normativa belga stabilisce il principio del divieto di offerte congiunte, mentre tali pratiche non sono previste dall'allegato I della direttiva. Orbene, tale allegato elenca esaustivamente le sole pratiche commerciali vietate in ogni caso, che non devono, pertanto, costituire l'oggetto di un esame caso per caso.

Infine, occorre aggiungere che una siffatta interpretazione non può essere messa in discussione dalla circostanza che la legge belga prevede un certo numero di eccezioni a tale divieto di offerte congiunte.

Pertanto, la direttiva va interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella in esame, che, salvo talune eccezioni e senza tener conto delle circostanze specifiche del caso di specie, vieta qualsiasi offerta congiunta del venditore al consumatore.

³ Art. 2, lett. d), della direttiva.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
la Corte di giustizia*

Lingue disponibili: ES, DE, EL, EN, FR, IT, HU, NL, PL, PT, RO

*Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte
[http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-261/07 e](http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-261/07_e)
C-299/07*

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis
tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674*